



Sent. n. 227 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 35539 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

-Alessandro Dore, (C.F.: DROLSN74L11H501N), nato a Roma

l'11.07.1974 rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Sisto

(C.F. SSTFNC55D27A662L – pec: avv.francescopaolosistosda@pec.) e

Sabina Ornella Di Lecce (c.f.: DLCSNRR55H55D643E – pec

sabina.dilecce@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato in Bari, alla via

Roberto da Bari, 36 presso lo studio dell'Avv. Sisto;

- Pietro Ciancia, (C.F.: CNCPTR72P12H808M), nato a San Costantino

Albanese (PZ) il 12/09/1972 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria

Letizia Serra (C.F. SRRMRA65L68L049 – pec:

serra.maria@oravta.legalmail.it) e Cosimo Serra (SRRCSM71L10L049U -

pec: serra.cosimo@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso

lo studio del secondo in Taranto, alla via Abruzzo, 96;

	Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di	
	causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del 16 luglio 2025 - relatore il Consigliere	
	Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino-	
	il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Fernando Gallone, l’Avv. Sabina	
	Ornella Di Lecce per il sig. Alessandro Dore e l’Avv. Maria Letizia Serra	
	per il Sig. Pietro Ciancia.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto depositato in data 21 marzo 2025 la Procura regionale ha riassunto	
	il giudizio in epigrafe sospeso giusta ordinanza n.75 del 18 novembre 2020	
	di questa Sezione ai sensi dell’art.106 comma 1 c.g.c..	
	In sintesi il requirente in data 17 dicembre 2019 ha convenuto in giudizio	
	Alessandro Dore e Pietro Ciancia per sentirli condannare al pagamento, il	
	primo in via principale a titolo di dolo, il secondo in via sussidiaria per colpa	
	grave, della somma di € 34.997,50 in favore del Ministero della Difesa,	
	Marina Militare, oltre accessori.	
	Riferiva la Procura regionale, sulla scorta degli atti ad essa pervenuti a	
	seguito della segnalazione dei fatti da parte della competente Procura della	
	Repubblica, che sarebbe emerso che il Dore, Capitano di Fregata della	
	Marina Militare, quale Commissario di Bordo e Capo del Servizio	
	amministrativo e logistico della nave portaerei “Cavour”, avrebbe indotto la	
	propria Amministrazione a sostenere un illecito esborso dovuto a una falsa	
	fornitura di generi alimentari.	
	Secondo quanto riportato dalla Procura, il Dore in data 29.10.2013 avrebbe	
	2	

	richiesto al Comandante della portaerei l'autorizzazione al ricorso alla	
	procedura in economia, allegando a tal fine ragioni di necessità e di urgenza	
	per procedere al regolare svolgimento della campagna navale nel periodo 12	
	novembre - 7 aprile 2013.	
	Ottenuta l'autorizzazione, dopo aver disposto l'esclusione dell'utilizzo delle	
	convenzioni CONSIP per la fornitura in questione, disponeva l'affidamento	
	diretto per la somma di € 34.997,50 alla ditta "GSA Ristorazione s.r.l."	
	Seguiva, in data 30 ottobre 2013, la stipula dell'atto negoziale con la	
	suddetta ditta per la fornitura di un quantitativo di 8.894 Kg di carne.	
	In data 6 novembre 2013 vi era il verbale di accettazione che attestava la	
	regolarità della consegna ed assunzione in carico della merce in pari data,	
	sottoscritto dai componenti della Commissione di controllo e dal	
	Consegnatario viveri, controfirmato, per l'assunzione in carico della merce,	
	anche dal sottufficiale Domenico Anaclerio, nonché vistato dal Comandante	
	Francesco Milazzo.	
	Veniva, poi, liquidata la fattura, giusto ordine di pagamento n. 84 del	
	27.01.2014 per il predetto importo.	
	Tuttavia, dalle indagini penali emergeva che la merce non sarebbe mai stata	
	consegnata.	
	La Procura ha riferito, quindi, dell'instaurato procedimento penale innanzi	
	alla competente Procura della Repubblica di Taranto che ha visto incolpati	
	gli odierni convenuti con il titolare della ditta di ristorazione per i reati di cui	
	agli artt. 640, comma 2, n. 1, 48 e 479 c.p. per avere gli stessi ... <i>"nelle</i>	
	<i>rispettive qualità di Capo - Servizio amministrativo e di Addetto ai servizi</i>	
	<i>mensa e approvvigionamento della suddetta nave Cavour, concorso ad</i>	
	3	

	<i>attestare falsamente con verbale del 06.11,2013, l'avvenuta consegna della</i>	
	<i>suddetta fornitura di carne, inducendo in errore la Commissione di controllo</i>	
	<i>e la Marina Militare di Taranto che liquidavano in favore della G.S.A.</i>	
	<i>Ristorazione l'importo di € 34.997,50 come corrispettivo per una fornitura</i>	
	<i>di carne mai effettuata, con conseguente danno per l'ente pubblico",</i>	
	specificando, poi, che al Dore è stato contestato anche il reato di corruzione	
	per atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p. perché – previa falsa	
	attestazione di avvenuta consegna della partita di carne – “ <i>con atto contrario</i>	
	<i>ai propri doveri d'ufficio, accettava e riceveva ...la somma non dovuta di €</i>	
	<i>15.000,00”</i> (cfr. capo di imputazione sub b) della citata richiesta di rinvio a	
	giudizio) da parte del titolare della ditta fornitrice, il quale presentava	
	richiesta di patteggiamento.	
	Unitamente agli atti dell'indagine penale – nata da una verifica	
	amministrativa condotta dalla Guardia di Finanza sulla ditta in questione - la	
	Procura regionale ha dato contezza anche degli esiti dell'inchiesta	
	amministrativa svolta dall'Amministrazione danneggiata, compendiata in un	
	processo verbale del 27/8/2018, che ha ritenuto sussistente il dubbio circa	
	l'effettiva consegna, lasciando emergere anche la sussistenza di profili di	
	colpevolezza, a titolo di colpa grave, a carico del personale militare a vario	
	titolo coinvolto nella vicenda del rifornimento di carne, quali i membri della	
	Commissione di collaudo ed il consegnatario della fornitura.	
	La Procura ha, quindi, contestato agli odierni convenuti di aver cagionato il	
	danno erariale conseguente all'intervenuto pagamento a fronte della mancata	
	fornitura.	
	Con riferimento al Sig. Dore ha evidenziato il suo pieno coinvolgimento	
	4	

	nella vicenda, avendo proceduto attivamente a predisporre la fornitura in	
	questione, avendo avuto premura, secondo quanto emerso anche dalle	
	dichiarazioni di altri militari, di curare tutte le operazioni propedeutiche alla	
	fornitura in questione, specificando che la scelta della ditta, non inclusa	
	nell’elenco dei fornitori, veniva da lui stesso imposta.	
	Con riferimento al Ciancia, invece, la Procura regionale, riconoscendogli un	
	ruolo gerarchicamente subordinato, ha ritenuto che, secondo canoni di	
	ordinaria diligenza e rispetto delle procedure, avrebbe dovuto	
	immediatamente avvedersi della mancata consegna di un quantitativo di	
	carni così elevato provvedendo anche alle dovute segnalazioni ai propri	
	superiori gerarchici.	
	Ha ritenuto, quindi, sussistente nei confronti di Alessandro Dore la dolosa	
	violazione dei doveri di servizio, di lealtà e fedeltà all’ente militare di	
	appartenenza, nonché la dolosa induzione in errore dei propri superiori	
	relativamente alla procedura di acquisto sopra indicata.	
	Con riferimento al Ciancia, invece, ha ritenuto sussistente la colpa grave,	
	contestando il relativo danno cagionato, solo in via “ <i>subordinata</i> ” (<i>rectius</i>	
	sussidiaria).	
	Si sono costituiti i convenuti, con il patrocinio dei difensori in epigrafe,	
	presentando entrambi istanza di sospensione in via pregiudiziale del giudizio	
	in attesa della definizione del parallelo processo penale, ipotizzando anche	
	(il solo Dore) la violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> .	
	Nel merito, il Dore ha declinato sue responsabilità in relazione all’occorso	
	adducendo che: (i) era sbarcato in data 6.11.2013; (ii) la ricezione della	
	merce era stata attestata dalla competente commissione; (iii) non era suo	
	5	

	compito verificare l'ingresso a bordo della carne; (iv) il verbale del	
	6.11.2013 era stato in realtà firmato nei giorni successivi, sempre quando lui	
	non era più a bordo; (v) la merce era stata annotata sul registro di presa in	
	carico da altro militare, così come la relativa fattura era stata liquidata dal	
	Commissario di bordo subentrante; (vi) non vi era prova della tangente	
	ricevuta nonostante quanto dichiarato dal Bruno (titolare della ditta	
	fornitrice) in sede di indagini preliminari; (vii) il Procuratore regionale	
	avrebbe fondato la propria azione su indagini lacunose e prove non formate	
	all'esito di un contraddittorio e perciò della fase dibattimentale del processo	
	penale; (viii) da parte sua vi era stato il rigoroso rispetto delle norme di legge	
	e regolamentari per ciò che concerne l'avvio e la conclusione della	
	procedura inerente la fornitura in questione.	
	Il Ciancia, invece, ha dedotto:	
	- di essere stato vittima della catena di comando dei suoi superiori;	
	- di essere stato l'unico reale destinatario della misura cautelare penale (già	
	convertita in confisca), non avendo egli mai pensato di occultare i suoi beni	
	in quanto completamente estraneo ai fatti contestatigli;	
	- che la sua unica responsabilità sarebbe stata quella di avere firmato la	
	fattura (<i>rectius</i> , la bolla di consegna) attestante la fornitura dei generi	
	alimentari in questione;	
	- che avrebbe dimostrato la sua innocenza in sede penale avendo già	
	proposto appello (allegando, all'uopo, copia del relativo atto) avverso la	
	sentenza di condanna subita in primo grado.	
	Nella pubblica udienza del 24 settembre 2020 è stata depositata agli atti del	
	processo copia della sentenza di condanna n.790 del 4 marzo 2020 emessa in	
	6	

	sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Taranto nei confronti di Pietro	
	Ciancia.	
	Come evidenziato nell'ordinanza di sospensione del giudizio detta sentenza,	
	nel ritenere il Ciancia colpevole dei reati ascrittigli, ha ritenuto raggiunta la	
	piena prova della fittizietà della fornitura nonostante il Ciancia avesse	
	dichiarato di avere seguito direttamente le operazioni di scarico della merce,	
	inducendo, quindi, i componenti della commissione di collaudo a firmare il	
	verbale di consegna, con il concorso morale del Dore, sulla base di meri	
	riscontri documentali e sulla base della rassicurazione di aver egli stesso	
	partecipato alle operazioni di controllo, quale addetto ai servizi di mensa e	
	approvvigionamento della nave.	
	Nella stessa sentenza, vengono spese anche diverse considerazioni sul ruolo	
	svolto dal Dore, ritenuto ideatore ed esecutore del meccanismo fraudolento	
	anche sulla base delle dichiarazioni confessorie del responsabile della ditta	
	fornitrice.	
	Con la cennata ordinanza, tuttavia, questo Giudice, dopo aver dato contezza	
	del diverso titolo per il quale il Ciancia è stato evocato in questo giudizio	
	(colpa grave), asseritamente incompatibile con la statuizione di condanna	
	formulata dal Tribunale di Taranto e, dopo aver sostenuto, con riferimento al	
	Dore, che ... <i>“Una responsabilità del Dore potrebbe, pertanto, ravvisarsi,</i>	
	<i>nel caso di specie, soltanto ove venga accertato che questi abbia</i>	
	<i>preordinatamente agito in doloso concorso con il Ciancia e con il fornitore</i>	
	<i>della merce, ricevendo da questi un illecito compenso, in esecuzione</i>	
	<i>dell'accordo corruttivo contestato in sede penale...”</i> , ha sospeso il giudizio	
	fino alla definizione, con sentenze aventi efficacia di giudicato, del processo	
	7	

	penale pendente, per gli stessi fatti, nei confronti dei due convenuti.	
	Con l’atto di riassunzione la Procura regionale ha dato contezza - anche	
	mediante deposito in giudizio -	
	- della sentenza 22 dicembre 2022 n. 4041 con la quale il Tribunale di	
	Taranto ha affermato la responsabilità penale del Sig. Dore in ordine	
	al reato di cui all’art.319 c.p. per aver falsamente attestato la	
	consegna della merce sopra descritta in cambio della somma pari ad	
	€ 15.000, dichiarando, nel contempo la prescrizione del reato di cui	
	all’art. 640, comma 2 n.1 e 479 c.p., disponendo la confisca del	
	prezzo del reato fino alla concorrenza pari ad € 34.997,50;	
	- della sentenza della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di	
	n. 465, depositata in cancelleria il 19 dicembre 2024, e divenuta	
	irrevocabile il 1° marzo 2025, con la quale, in riforma della sentenza	
	di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di	
	Dore Alessandro in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per	
	intervenuta prescrizione, confermando la confisca diretta disposta in	
	primo grado ai sensi dell'art. 322-ter c.p. <i>"del profitto del reato fino</i>	
	<i>alla concorrenza di 34.997,50 euro"</i> , dovendosi ritenere pienamente	
	accertata, in tutti i suoi aspetti, la sussistenza del reato a lui	
	contestato.	
	Ha, quindi, sostenuto, alla luce degli atti sopra indicati, la piena sussistenza	
	degli illeciti già contestati con il primigenio atto di citazione, insistendo per	
	la condanna dei convenuti.	
	Hanno depositato ulteriori comparse le difese dei convenuti.	
	La difesa del Dore, dopo aver ripercorso l’evoluzione storica del giudizio	
	8	

	che ha portato all’ordinanza di sospensione, ha eccepito l’inammissibilità	
	della richiesta condanna in ragione della dichiarata prescrizione del reato in	
	sede penale, in assenza di autonomi approfondimenti diretti a verificare la	
	sussistenza dei fatti ascritti.	
	Ha eccepito, poi, la violazione del divieto di “ <i>bis in idem</i> ”, in quanto il	
	giudizio di questa Corte si baserebbe sulle medesime valutazioni e sul	
	medesimo <i>quantum</i> risarcitorio di cui al procedimento penale, richiamando,	
	al riguardo i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla	
	giurisprudenza civile di legittimità, che avrebbe precluso la possibilità di	
	sanzionare, attraverso procedure parallele, lo stesso fatto due volte con	
	provvedimenti, uno di natura penale e l'altro solo formalmente	
	amministrativo-contabile ma, per la sua portata afflittiva, di natura penale.	
	Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile,	
	ovvero una significativa riduzione del <i>quantum</i> risarcitorio.	
	La difesa del Ciancia ha, invece, insistito sul differente ruolo marginale	
	rivestito nella vicenda e sul fatto di essere già stato oggetto di un	
	provvedimento di confisca pari a 30.000,00 euro.	
	Ha, quindi, concluso nel senso di escludere la responsabilità solidale del	
	proprio assistito ovvero, in subordine, di scomputare dal danno la somma già	
	ritenuta a titolo di confisca in sede di procedimento penale.	
	Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025, le parti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti versati in giudizio l’azione è fondata.	
	9	

	Va preliminarmente dato atto che anche nei confronti del Ciancia – sebbene	
	tale circostanza non sia citata nell’atto di riassunzione – il procedimento	
	penale si è definitivamente concluso giusta pronuncia della Corte di appello	
	di Lecce – Sezione di Taranto, del 7 luglio 2021, divenuta irrevocabile in	
	data 28 agosto 2021, con la quale la pena nei suoi confronti è stata ridotta da	
	due anni e quattro mesi a due anni, confermando nel resto la decisione di	
	prime cure.	
	Sempre in via preliminare il Collegio deve farsi carico di valutare –	
	rigettandole – le eccezioni di inammissibilità, che comporterebbero	
	l’auspicato respingimento della domanda, formulate <i>principaliter</i> dalla	
	difesa del Dore.	
	Con riferimento alla presunta violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> in	
	ragione dell’identità del supporto probatorio penale e contabile e, quindi,	
	della sostenuta assenza di attività indagine autonoma da parte della Procura	
	regionale, il Collegio evidenzia la sostanziale diversità fra i due	
	procedimenti – penale e contabile - aventi finalità e caratteri diversi.	
	Ciò premesso, è ormai pacificamente sancito che, a prescindere dall’esito del	
	giudizio penale, la cui eventuale statuizione di prescrizione non può	
	condizionare l’utilizzo e la valenza del compendio probatorio, l’attività di	
	indagine articolata in sede penale può essere utilizzata e valutata	
	autonomamente anche nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, ivi compreso	
	– a titolo meramente indicativo – quelle prove che in sede dibattimentale	
	potrebbero essere dichiarate inutilizzabili.	
	Sul punto una recentissima pronuncia d’appello ha statuito che “...il giudice	
	contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove	
	10	

formate nell'ambito di altri plessi giudiziari, intendendo con esse ricomprendere anche le prove c.d. atipiche e anche quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque liberamente consentito il contraddittorio nel processo in cui tale prova si fa valere. Consolidato è, infatti, in giurisprudenza "il principio di "circularità delle prove", non potendosi revocare in dubbio l'utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. "prove atipiche" considerata l'assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il *numerus clausus* delle prove, ma anche l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)" (Sez.II app.n.97/2020). Vale al riguardo anche precisare che, per le ragioni appena esposte, la medesima consulenza tecnica d'ufficio assunta in sede penale mantiene la sua validità una volta trasfusa nell'ambito del giudizio contabile, a nulla rilevando la declaratoria di estinzione del processo penale per prescrizione del reato" (cfr Sez. II Giurisdiz. Centr., 11 febbraio 2025, n.28).

Analoga sorte subisce l'eccezione riguardante una presunta violazione del suddetto principio, come declinato, secondo la tesi difensiva, dalle pronunce della CEDU e dalla Corte di assazione, anche con riferimento alla presunta sovrapposizione fra confisca penale e danno erariale.

Sul punto ai fini motivazionali può farsi *breviter* interamente rimando, ex art. 17, comma 1, disp att. c.g.c., alla ormai granitica giurisprudenza, che

	esime questo Giudice dal formulare una più ampia e analitica motivazione,	
	in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5 c.g.c in quanto ritenuta condivisibile	
	ed alla quale si rimanda interamente. Va evidenziato, infatti, che anche	
	recentemente è stato ribadito che “...il ne bis in idem non sussiste, stante la	
	<i>autonomia e separatezza dei giudizi, penale e di responsabilità</i>	
	<i>amministrativa, pur se fondati sugli stessi fatti materiali accertati con</i>	
	<i>efficacia di giudicato ex art.651 c.p.p., essendo destituita di qualsivoglia</i>	
	<i>giuridico fondamento sia la tesi della “sussumibilità all’interno della</i>	
	<i>categoria del processo penale nel senso inteso dalla Convenzione EDU</i>	
	<i>come interpretata secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU“ del</i>	
	<i>giudizio di responsabilità amministrativa, sia quella della sua qualificazione</i>	
	<i>come procedimento c.d. “parallelo o connesso” in materia extra penale, ai</i>	
	<i>fini in particolare dell’applicazione della presunzione di innocenza</i>	
	<i>riconosciuta dall’art. 6, § 2, della Convenzione EDU, presunzione peraltro</i>	
	<i>nella fattispecie, come condivisibilmente rilevato dalla Procura generale,</i>	
	<i>del tutto irrilevante attesa la intervenuta condanna penale dell’appellante,</i>	
	<i>con sentenza passata in giudicato. La responsabilità amministrativa per</i>	
	<i>danno erariale, disciplinata dall’art.1 della l.n.20/1994 e ss.mm.ii., secondo</i>	
	<i>la granitica giurisprudenza del Giudice delle Leggi, è connotata da una</i>	
	<i>combinazione di natura risarcitoria, “variamente modulabile” dal</i>	
	<i>legislatore (Corte cost. sent.n.132/2024) e “di deterrenza” per cui non può</i>	
	<i>essere assoggettata al rigido criterio di “proporzionalità” di cui al par. 1</i>	
	<i>Protocollo n. 7 della CEDU. Essa quindi “non smarrisce la natura</i>	
	<i>risarcitoria di fondo (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per</i>	
	<i>la Regione siciliana, sentenza 21 gennaio 2021, n. 59; sezioni riunite</i>	
	12	

giurisdizionali, sentenze 18 giugno 2015, n. 28, 27 dicembre 2007, n. 12, e 1° marzo 1996, n. 26; nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014, Rigolio contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che in assenza dello stesso e oltre lo stesso non può esservi responsabilità” (sent. n.132/2024). Il danno accertato nel giudizio di responsabilità amministrativa è diretto infatti a reintegrare il depauperamento delle risorse pubbliche causato da accertate condotte antigiuridiche dolose o gravemente colpose non tipizzate, e “nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza” la norma recata dall’art.1, comma 1, della l. n.20/1994 risponde “alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente”(sent. n.371/1998); “La concreta configurazione della responsabilità amministrativa e la definizione del margine di scostamento dai principi comuni della materia sono rimessi alla discrezionalità del legislatore (sentenze n.123 del 2023,n.203 del 2022, n.355 del 2010, n.371 del 1998, n.411 del 1988 e n.168 del 2019) “con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta...”” (sent. n.132/2024). A conferma di ciò, vi sono ipotesi tipizzate di responsabilità sanzionatoria rientranti, per espressa voluntas legis, nella competenza giurisdizionale di questa Corte e per le quali il d.lgvo n.174/2016, ha introdotto un rito speciale (“Ferma restando la responsabilità di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il

pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria”) (art.133 c.g.c.). Si richiama quanto già affermato di recente da questa Sezione: “La Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo nell’ipotesi in cui, a seguito della conclusione di un processo penale o in concomitanza con lo stesso, per gli stessi fatti, venga avviato un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, distinguendo la natura risarcitoria e sui generis di quest’ultima, rispetto alla responsabilità penale, esclusivamente punitiva (sentenza 4 marzo 2014, ricorso 18640/10 Grande Stevens; sentenza 13 maggio 2014, ricorso Rigolio n. 20148/09)”; “Laddove il legislatore ha individuato precetti normativi cui ha riconnesso distinte conseguenze in caso di accertate violazioni, senza che possa, in tale sede, essere contemplata una visione d’insieme del complessivo impatto sanzionatorio, spetta al giudice, nell’infliggere le “sanzioni”, latu sensu intese, di propria competenza, agire con piena consapevolezza del sistema in cui la prevista reazione si inserisce e del carico complessivamente gravante su un unico soggetto, sottoposto alla pluralità di procedimenti giurisdizionali)”; “In altri termini, la Corte europea, con la richiamata decisione, ha evidenziato che la finalità dettata dal richiamato principio è individuabile nell’evitare l’ingiustizia di perseguire o sanzionare uno stesso soggetto due volte, in relazione alla medesima condotta, ma ciò non impedisce agli Stati di prefigurare e predisporre risposte complementari a condotte illecite, attraverso differenti procedimenti che integrino una

	<i>risposta coerente a fronteggiare i diversi beni della vita, incisi dalla</i>	
	<i>condotta giuridicamente pregiudizievole;” La natura risarcitoria della</i>	
	<i>disciplina della responsabilità erariale, affermata dalla Corte EDU con la</i>	
	<i>decisione richiamata, esclude, quindi, la possibilità di una sua valutazione</i>	
	<i>ai fini del rispetto del principio del ne bis in idem, potendosi al più porre un</i>	
	<i>problema di duplicazione risarcitoria, come detto risolto in termini</i>	
	<i>proponibilità/prosecuzione dell’azione in ipotesi di avvenuto integrale</i>	
	<i>“risarcimento del danno” in favore dell’amministrazione danneggiata”</i>	
	<i>(Sez.II app.n.148/2023) . Quanto alla disposta confisca del profitto del reato</i>	
	<i>ai sensi dell’art. 322-ter c.p., che l’appellante invoca ai fini di una riduzione</i>	
	<i>del danno oggetto della condanna, la pacifica giurisprudenza, in</i>	
	<i>conseguenza dell’autonomia e separatezza dei giudizi, ha rilevato la netta</i>	
	<i>differenza ontologica tra confisca penale, avente natura esclusivamente</i>	
	<i>sanzionatoria e danno erariale oggetto di condanna (ex multis Cass.</i>	
	<i>pen.n.39874/2018; Corte dei conti, Sez.II App.n.130/2024 e giurisprudenza</i>	
	<i>ivi richiamata).” (cfr. Sez. II Giurisdiz. Centr., 20 giugno 2025, 143).</i>	
	Ciò premesso, nel merito appaiono pienamente condivisibili le	
	argomentazioni fornite dalla Procura regionale sia in ordine alla sussistenza	
	del danno erariale che con riferimento alle individuate responsabilità degli	
	odierni convenuti.	
	Con riferimento al primo aspetto non vi è dubbio che, accertata l’inesistente	
	consegna della merce oggetto del contratto, il danno erariale ingiusto e	
	risarcibile non può che consistere nell’inutile esborso della somma pari ad €	
	34.997,50.	
	Il compendio probatorio dalla Procura regionale induce a ritenere	
	15	

	pienamente sussistente la responsabilità, in primo luogo, del Dore, che	
	risulta essere il vero <i>deus ex machina</i> dell'operazione posta in essere.	
	Il quadro emerso dall'indagine - confortato anche da diverse pronunce di	
	quattro distinti giudici tarantini - è evidentemente solido e fa trasparire una	
	serie di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono in senso	
	pienamente conforme a quanto rappresentato nel libello accusatorio.	
	Invero la dichiarazione confessoria del rappresentante dell'impresa fornitrice	
	appare corroborata da altri importanti elementi – ben focalizzati anche nella	
	sentenza di primo grado non smentita sul punto in appello – vale a dire:	
	l'assenza di documentazione contabile comprovante l'acquisto di carne da	
	parte del fornitore; l'anomala fornitura richiesta ad un soggetto che non	
	aveva mai commercializzato la carne prima di allora - contrariamente a	
	quanto falsamente affermato dal Dore -; la mancata annotazione nella	
	contabilità dell'impresa fornitrice della fattura presentata; la mancata	
	annotazione nei registri di ingresso della base navale di mezzi di proprietà	
	dell'impresa, idonei al trasporto di tale ingente quantitativo di carne, ad	
	eccezione di alcuni mezzi di pulizia; l'avvenuto affidamento ad impresa non	
	inserita nell'elenco predisposto dalla Commissione Maricommi – anche in	
	questo caso la contraria circostanza è stata falsamente affermata dal Dore al	
	momento dell'affidamento -; il rapporto lavorativo intrattenuto fra il	
	rappresentante della società e la moglie del convenuto Dore; l'assenza di	
	celle frigorifere presso la società, idonee a conservare un così elevato	
	quantitativo di carne.	
	Dette convergenti circostanze inducono a ritenere inconferenti le	
	considerazioni formulate dalla difesa riguardanti l'estraneità del Dore ai fatti	
	16	

	contestati; d'altro canto, la definitiva sentenza penale di prescrizione ha, al	
	contrario, accertato la piena commissione dei fatti, giungendo a ritenere	
	pienamente inconfutabile, in tutti i suoi aspetti, la sussistenza del reato	
	contestatogli.	
	Perentoria è la condivisibile affermazione del giudice d'appello penale	
	secondo il quale <i>“Condividendo quindi le conclusioni cui è addivenuto il</i>	
	<i>Tribunale, l'operazione illecita era possibile solo a fronte di un accordo</i>	
	<i>preordinato ab origine sin dal momento dell'assegnazione della fornitura,</i>	
	<i>nella piena consapevolezza dell'inesistenza della fornitura oggetto della</i>	
	<i>commessa dell'ente e della consequenziale necessaria falsità della</i>	
	<i>documentazione amministrativa ad essa riferita”</i> .	
	Non vi è dubbio, quindi, che la condotta tenuta dal Dore sia connotata da	
	dolo, essendo ben chiara l'intenzionalità delle azioni delittuose,	
	atteggiandosi, il danno erariale cagionato quale immediata e logica	
	conseguenza del comportamento sopra indicato.	
	Con riguardo al Ciancia deve stigmatizzarsi la grave negligenza del suo	
	operato in quanto, presente al momento della presunta - non avvenuta -	
	consegna della merce, avrebbe dovuto avvedersi della mancanza di un così	
	ingente quantitativo di carne.	
	A tal riguardo il giudice penale ha ritenuto che il Ciancia sia stato	
	compartecipe della perpetrata truffa in concorso con il Dore, essendo emersa	
	la prova che il predetto abbia predisposto il verbale di consegna della	
	inesistente fornitura di carne e lo abbia sottoposto per la firma ai componenti	
	della commissione di controllo i quali, effettuato un mero riscontro	
	documentale lo avevano sottoscritto, così attestando come eseguita una	
	17	

	consegna dei viveri mai trasportati all'interno della base navale e a bordo	
	della Cavour.	
	Il Collegio ritiene che, fermo restando quanto statuito ai fini penali, nella	
	causazione del danno erariale il Ciancia debba essere ritenuto responsabile	
	per condotta gravemente colposa – al limite del dolo omissivo – avendo egli	
	quanto meno, con una inescusabile superficialità sottoscritto il documento di	
	trasporto di consegna della carne, alterando <i>ab initio</i> anche il procedimento	
	di controllo demandato alla competente commissione di controllo.	
	L'elemento psicologico della responsabilità amministrativa del Ciancia,	
	risulta comunque differente rispetto a quella valutata in sede penale, tenuto	
	conto delle acclarate circostanze riguardanti l'assenza di legami con il	
	responsabile dell'impresa fornitrice, la chiara posizione di subalternità	
	rispetto al Dore e la conseguente posizione di soggezione che ne è derivata.	
	Il danno, quindi, pari ad € 34.997,50 deve essere addebitato in via principale	
	al Sig. Dore Alessandro e, in via sussidiaria al Sig. Pietro Cianci, come da	
	richiesta della Procura regionale non potendo, per le ragioni suesposte	
	ritenere che il risarcimento del danno sia già stato parzialmente soddisfatto a	
	seguito dell'avvenuta confisca in sede penale.	
	Al riguardo, sebbene nella conclusiva domanda formulata dalla Procura	
	regionale sia nell'atto di citazione che nell'atto di riassunzione venga chiesta	
	la condanna del Ciancia " <i>in via subordinata</i> ", dal corpo complessivo dei	
	predetti atti appare agevolmente evincibile che la richiesta formulata,	
	conformemente al regime civilistico, sia mirata a qualificare come	
	sussidiaria la responsabilità del Cianci e, quindi, a chiederne la condanna a	
	tale titolo.	
	18	

	Alle somme oggetto di condanna devono aggiungersi rivalutazione	
	monetaria dalla data dell'illecito esborso fino alla pubblicazione della	
	sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al	
	soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	il sig. Alessandro Dore, in via principale, ed il sig. Pietro Cincia in via	
	sussidiaria al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa,	
	pari ad €34.997,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito	
	esborso fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali sulla somma	
	così rivalutata dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.	
	Condanna, inoltre, il sig. Alessandro Dore, in via principale, ed il sig. Pietro	
	Cincia in via sussidiaria al pagamento delle spese di giudizio, liquidate	
	dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.	
	Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025.	
	L'ESTENSORE Il PRESIDENTE	
	Pierpaolo Grasso Pasquale Daddabbo	
	Depositata in Segreteria il giorno 9/10/2025	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 320,00.	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	
	19	